



Legge federale sulla promozione del settore alberghiero (LPSA)

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 103 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Sezione 1: Obiettivo

Art. 1

La Confederazione promuove l'attività di investimento nel settore alberghiero con l'obiettivo di mantenerne e migliorarne la competitività e di contribuire al suo sviluppo sostenibile. La promozione avviene attraverso la Società svizzera di credito alberghiero (SCA).

Sezione 2: Compiti della SCA

Art. 2

¹ La SCA concede mutui o rileva i mutui esistenti per immobilizzazioni materiali necessarie al funzionamento di strutture del settore alberghiero, in particolare per:

- a. il rinnovo o la costruzione di aziende alberghiere;
- b. il rinnovo o la costruzione di alloggi per il personale e locali di lavoro come anche l'installazione di attrezzature alberghiere interaziendali;
- c. l'acquisizione di aziende alberghiere.

² Può mettere a disposizione del settore alberghiero le proprie conoscenze in materia di investimenti, finanziamenti e relative questioni strategiche.

RS

¹ RS 101

² FF 20XX ...

Sezione 3: Mutui

Art. 3 Principi

¹ La SCA può concedere mutui ad aziende alberghiere che siano solvibili e degne di credito.

² La SCA concede i suoi mutui a titolo complementare rispetto agli investitori privati.

³ I mutui devono essere garantiti da pegno immobiliare o in altro modo. In via eccezionale possono essere concessi senza garanzie.

⁴ L'importo del mutuo, insieme a tutti i crediti fruttiferi e i crediti da ammortizzare, non può superare il valore reddituale presumibile dopo il rinnovo. Se il valore reddituale non può essere calcolato o non può esserlo in modo attendibile, il fattore decisivo per determinare il limite massimo di credito è la sostenibilità degli oneri da interessi e ammortamenti.

Art. 4 Condizioni

¹ I mutui non possono superare il 40 per cento del valore reddituale. Il Consiglio federale può stabilire l'importo minimo e massimo assoluto del mutuo nonché le eccezioni.

² Quando stabilisce i tassi d'interesse e le condizioni di ammortamento la SCA prende in considerazione:

- a. la situazione generale dei tassi d'interesse;
- b. il rischio di credito;
- c. le proprie possibilità finanziarie.

³ Può vincolare gli interessi sul mutuo al successo dell'attività sostenuta con il medesimo.

⁴ I mutui devono essere ammortizzati il più presto possibile. Di regola, il termine di ammortamento non deve superare 20 anni.

⁵ Al fine di promuovere i piccoli investimenti, la SCA può esentare l'azienda alberghiera dall'obbligo di ammortamento per un periodo limitato. Con l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), può anche concedere sospensioni dell'obbligo di ammortamento in caso di oscillazioni congiunturali significative.

⁶ Per i progetti che sostengono particolarmente lo sviluppo sostenibile o il cambiamento strutturale del settore alberghiero, la SCA può:

- a. concedere tassi d'interesse favorevoli;
- b. prevedere condizioni di ammortamento o termini di ammortamento favorevoli.

⁷ Le condizioni di mutuo favorevoli di cui al capoverso 6 possono essere concesse anche se un progetto ha diritto, in virtù di altri atti normativi, a misure di promozione volte a favorire lo sviluppo sostenibile o il cambiamento strutturale.

Art. 5 Concessione

- ¹ Non esiste alcun diritto all'ottenimento di un mutuo.
- ² La SCA si pronuncia sulla concessione del mutuo mediante decisione.
- ³ Le condizioni di mutuo sono fissate in un contratto di diritto pubblico.

Art. 6 Obbligo d'informazione e di diligenza

- ¹ Chi richiede o ha ottenuto un mutuo deve fornire alla SCA le informazioni necessarie per la valutazione dell'azienda e del progetto d'investimento nonché per l'elaborazione del mutuo, in modo da permetterle di verificare queste informazioni.
- ² Deve adottare tutte le misure necessarie per evitare una perdita sul mutuo.

Art. 7 Misure per evitare perdite sui mutui

Per evitare perdite sui mutui la SCA, in singoli casi, può accordare particolari condizioni d'interesse e di ammortamento e adottare ulteriori misure.

Sezione 4: Prestazioni commerciali**Art. 8**

- ¹ La SCA può fornire prestazioni commerciali a terzi se:
 - a. sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;
 - b. non pregiudicano l'adempimento dei suoi compiti principali.
- ² Può in particolare fornire consulenza ad attori privati e a enti territoriali di diritto pubblico in materia di investimento, finanziamento e relative questioni strategiche concernenti il settore alberghiero.
- ³ Per le sue prestazioni commerciali stabilisce prezzi che permettono di coprire i costi. Tiene un conto settoriale. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è ammesso.

Sezione 5: Organizzazione e personale della SCA**Art. 9** Forma giuridica

- ¹ La SCA è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Svizzera.
- ² Il suo capitale sociale viene raccolto attraverso la sottoscrizione o il rilevamento di quote da parte dei membri.
- ³ Si organizza in modo autonomo. Tiene una propria contabilità.
- ⁴ È gestita in base ai principi dell'economia aziendale.
- ⁵ È iscritta nel registro di commercio.

Art. 10 Membri

¹ Possono aderire alla SCA in qualità di membri le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico con sede in Svizzera.

² La Confederazione è membro della SCA.

³ Il numero di membri della SCA non è limitato.

⁴ La qualità di membro è acquisita sottoscrivendo o rilevando quote di capitale sociale. L'adesione può avvenire in qualsiasi momento.

⁵ La SCA tiene un registro dei membri. È considerato membro soltanto chi è iscritto in tale registro.

⁶ Ogni membro ha diritto a una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio. La distribuzione degli utili può essere proposta all'assemblea dei membri solo previa approvazione del Consiglio federale. In caso di distribuzione degli utili, il mutuo della Confederazione alla SCA è equiparato al capitale sociale.

⁷ La qualità di membro si estingue:

- a. con il trasferimento, approvato dal consiglio di amministrazione, di tutte le quote di capitale sociale a un altro membro o a terzi;
- b. con il libero recesso mediante revoca scritta per la fine dell'esercizio annuale;
- c. con l'esclusione per validi motivi;
- b. con il decesso, per le persone fisiche;
- c. con lo scioglimento, per le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico.

⁸ I membri uscenti hanno diritto al rimborso delle loro quote di capitale sociale in proporzione all'attivo netto che figura a bilancio dopo l'estinzione della qualità di membro, ma al massimo fino a un importo equivalente ai versamenti effettuati. I membri uscenti non hanno il diritto di far valere ulteriori pretese nei confronti del patrimonio della SCA.

⁹ Per gli impegni della SCA rispondono esclusivamente il capitale sociale e le riserve. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 11 Organi

Gli organi della SCA sono l'assemblea dei membri, l'amministrazione e l'organo di revisione.

Art. 12 Assemblea dei membri

¹ L'assemblea dei membri è l'organo supremo della SCA.

² Nell'assemblea dei membri ogni membro della SCA ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote di capitale sociale.

³ Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti o rappresentati. Per l'adozione o la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza di due terzi dei votanti presenti o rappresentati.

Art. 13 Compiti dell'assemblea dei membri

¹ L'assemblea dei membri ha i seguenti compiti:

- a. delibera in merito alla definizione e alla modifica dello statuto;
- b. stabilisce la sede della SCA;
- c. nomina i membri del consiglio di amministrazione che non sono nominati dal Consiglio federale; i rappresentanti della Confederazione si astengono dal voto;
- d. approva la remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione almeno una volta per mandato;
- e. nomina l'organo di revisione;
- f. approva il rapporto dell'organo di revisione e il rendiconto annuale;
- g. approva il rapporto di gestione e delibera sul discharge del consiglio di amministrazione;
- h. delibera sull'impiego del risultato annuale;
- i. delibera su tutte le altre questioni che la legge o lo statuto le riservano;
- j. decide sui ricorsi concernenti l'ammissione o l'esclusione dei membri.

² Il Consiglio di amministrazione e ogni membro possono contestare davanti al Tribunale amministrativo federale le deliberazioni dell'assemblea dei membri contrarie alla legge o allo statuto convenendo in giudizio la società.

Art. 14 Consiglio di amministrazione

¹ Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da al massimo otto membri.

² Il Consiglio federale stabilisce il numero dei membri del consiglio di amministrazione.

³ Il presidente e la metà degli altri membri sono nominati dal Consiglio federale e possono essere revocati soltanto da quest'ultimo, in qualsiasi momento.

⁴ La durata del mandato è di quattro anni. I membri possono essere rinominati due volte.

⁵ I membri del consiglio di amministrazione sono tenuti a svolgere i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e a tutelare gli interessi della SCA in buona fede. Il consiglio di amministrazione adotta le misure organizzative necessarie per tutelare gli interessi della SCA ed evitare conflitti d'interesse.

⁶ I membri del consiglio di amministrazione dichiarano all'organo di nomina le loro relazioni d'interesse. Durante il loro mandato comunicano costantemente eventuali cambiamenti. Il consiglio di amministrazione informa in merito nel suo rapporto annuale di gestione.

Art. 15 Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione svolge tutti i compiti che la legge, l'ordinanza e lo statuto non attribuiscono esplicitamente ad altri organi. Ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:

- a. dirige gli affari della SCA e impartisce le dovute istruzioni;
- b. emana il regolamento di organizzazione;
- c. delibera sui diritti di firma per la società;
- d. nomina il vicepresidente;
- e. organizza la contabilità, il controllo finanziario e il piano finanziario;
- f. instaura, modifica e scioglie i rapporti di lavoro con i membri della direzione;
- g. vigila sulla direzione;
- h. stabilisce la remunerazione dei membri della direzione;
- i. allestisce il rapporto di gestione secondo l'articolo 961c del Codice delle obbligazioni (CO)³;
- j. convoca e prepara l'assemblea dei membri e ne esegue le deliberazioni;
- k. decide in merito all'ammissione e all'esclusione dei membri.

Art. 16 Organo di revisione

¹ All'organo di revisione e all'attività di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.

² L'organo di revisione verifica il conto annuale e presenta all'assemblea dei membri un rapporto scritto.

³ Il DEFR può incaricare l'organo di revisione di accertare determinati fatti. La SCA sostiene i relativi costi.

Art. 17 Rendiconto

¹ Il rendiconto della SCA espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

² La SCA è retta dai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo.

³ Si fonda su uno standard di presentazione dei conti generalmente riconosciuto.

⁴ Le norme d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi di presentazione dei conti vanno espressamente indicate nell'allegato del bilancio.

⁵ La contabilità d'esercizio deve essere allestita in modo da poter documentare spese e ricavi delle singole attività finanziate dalla Confederazione.

³ RS 220

Art. 18 Responsabilità

Gli articoli 754 e 755 CO⁴ si applicano per analogia alla responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione della SCA nonché all'organo di revisione.

Art. 19 Personale

¹ Il personale della SCA è assunto in conformità al CO⁵.

² L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁶ sul personale federale si applica per analogia alla retribuzione e alle altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato, il personale retribuito con importi analoghi e il consiglio di amministrazione.

Sezione 6: Finanziamento**Art. 20** Finanziamento

¹ La SCA finanzia i propri compiti secondo l'articolo 2, in particolare mediante:

- a. entrate derivanti dalla concessione di mutui;
- b. entrate derivanti dall'investimento della liquidità libera;

² La Confederazione può fornire alla SCA il capitale necessario per finanziare i compiti di cui all'articolo 2 capoverso 1, sotto forma di mutui senza interessi o mediante l'acquisto di quote di capitale sociale.

³ La SCA investe il capitale eccedente in modo che rimanga a disposizione per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2 capoverso 1. Il Consiglio federale può stabilire i principi per l'investimento della liquidità libera.

⁴ Se le misure di risanamento della SCA non sono sufficienti a garantire l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2 capoverso 1, la Confederazione può anche:

- a. rinunciare a farsi rimborsare dalla SCA le proprie quote di capitale sociale;
- b. convertire i mutui in quote di capitale sociale; o
- c. rinunciare a farsi rimborsare dalla SCA i mutui di cui al capoverso 2.

⁵ Il DEFR e la SCA regolano le condizioni di mutuo in contratti di diritto pubblico. In particolare, stabiliscono l'ammontare del mutuo, gli ammortamenti, la durata e l'importo di cui non è richiesto il rimborso.

Art. 21 Esenzione fiscale

¹ La SCA è esente dall'imposta sugli utili e sul capitale.

⁴ RS 220

⁵ RS 220

⁶ RS 172.220.1

² Le quote di capitale sociale emesse dalla SCA non sono soggette alla tassa federale di bollo sulle emissioni.

³ È fatto salvo il diritto federale in materia di imposta sul valore aggiunto.

Sezione 7: Vigilanza

Art. 22

¹ La SCA sottostà alla vigilanza del Consiglio federale; esso informa l'Assemblea federale sulle attività della SCA nel suo rapporto di gestione.

² Il DEFR vigila sull'adempimento dei compiti della SCA e a tal fine stipula con quest'ultima convenzioni quadriennali in materia di controllo, monitoraggio e rendicontazione.

³ Può consultare tutti i documenti relativi all'attività della SCA e informarsi in qualsiasi momento sulla sua attività.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 20 giugno 2003⁷ sulla promozione del settore alberghiero è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ I mutui concessi dalla SCA prima dell'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti fino alla loro scadenza alle condizioni stabilite per contratto conformemente alla legge federale del 20 giugno 2003⁸ sulla promozione del settore alberghiero.

² I mutui concessi alla SCA dalla Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti e sono regolati entro un anno dalla sua entrata in vigore in un contratto di diritto pubblico secondo l'articolo 20 capoverso 4.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁷ RU 2003 4311; 2006 2197; 2012 3655

⁸ RU 2003 4311; 2006 2197; 2012 3655